

CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA

La Corte d'Appello di Bologna, terza sezione civile, riunita in Camera di Consiglio in persona di:

Dott. Giuseppe Colonna - Presidente
Dott. Giovanni Pilati - Consigliere
Dott. Emilia Salvatore - Consigliere rel.
ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento iscritto al n 437 / 2014 V.G.

promosso da:

_____ SRL, rappresentata e difesa, in forza di procura in calce al reclamo, dall' avvocato ' _____ ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Bologna, _____ -reclamante

Oggetto: Reclamo ex artt.26 LF-739 cpc-183 L.F avverso provvedimento di revoca della procedura di concordato preventivo relativo a _____ srl emesso dal Tribunale di Forlì in data 6-8-2014

Con ricorso depositato presso la Corte di Appello di Bologna la società _____ srl ha proposto reclamo avverso il decreto emesso dal Tribunale di Forlì in data 6-8-2014 con il quale era stata revocata ai sensi dell'art 173 Lf la procedura di concordato preventivo con riserva ex art 161 co 6 LF relativo alla predetta società ammessa con decreto del Tribunale di Forlì del 18-6-2014 con cui veniva dichiarata aperta la procedura,

u

Il Tribunale in sede di revoca del concordato, intervenuta pochi mesi dopo la sua ammissione, dava atto che dalla relazione ex art 161 lf presentata dal commissario giudiziale era emerso che la società, dopo la presentazione della domanda di ammissione alla procedura aveva compiuto un atto di straordinaria amministrazione, consistito nella rinuncia ad esercitare il diritto di opzione ed a sottoscrivere un aumento di capitale di € 50.000,00 relativo alla società partecipata srl senza chiedere l'autorizzazione al giudice ex art 161 co7 LF e ponendo in essere un' operazione pregiudizievole per il ceto creditorio.

Infatti, secondo il Tribunale, l'aumento della partecipazione azionaria avrebbe potuto essere compiuto senza esborso finanziario da parte di _____, creditrice verso _____ di un credito superiore all'importo necessario per partecipare all'aumento di capitale sociale, determinando la riduzione della partecipazione dal 50% all'8% a favore degli altri soci ed una riduzione del patrimonio sociale in quanto la partecipata aveva in corso la costruzione di un complesso immobiliare di notevole valore.

IL CASO.it
Il provvedimento è stato censurato dalla società reclamante, la quale ha proposto ricorso ex art 26- 739 cpc- 183 LF chiedendo a questa Corte l'annullamento, la revoca o la riforma del provvedimento impugnato sotto il profilo dell'insussistenza delle condizioni per procedere alla revoca della procedura di concordato preventivo ex art 173 LF, in assenza di istanze di fallimento e senza consentire ai creditori di pronunciarsi sulla proposta, in base ad un atto di rinuncia alla sottoscrizione di aumento del capitale sociale di modesta entità tale da non incidere sul patrimonio sociale di _____ srl, la cui rinuncia era stata de-

M

liberata dagli amministratori della società in epoca anteriore alla proposizione della domanda e di cui era stato dato atto in sede di attestazione del piano.

Sotto il profilo processuale la reclamante dava atto dei dubbi interpretativi espressi sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza in relazione alla reclamabilità del provvedimento di revoca del concordato ex art 173 LF a cui non faccia seguito come nel caso in esame la dichiarazione di fallimento, concludendo per la reclamabilità del provvedimento impugnato.

IL PG ha espresso il proprio parere nel senso del rigetto del reclamo.

Osserva la Corte che, in via preliminare, deve essere esaminata la questione relativa all'ammissibilità del reclamo proposto dalla società srl.

Nell'ambito della normativa fallimentare con riferimento specifico alla proposta di concordato preventivo l'art 183 LF stabilisce che contro il decreto del tribunale che abbia provveduto sull'omologazione del concordato preventivo (accogliendo o negando l'omologa) possa essere proposto reclamo alla Corte di Appello, stabilendo al comma 2 dell'art 183 Lf che con lo stesso reclamo è impugnabile la sentenza dichiarativa di fallimento, emessa a norma dell'art 180 settimo comma l.f, in tal modo prevedendo un regime di impugnazione dei provvedimenti emessi all'esito del giudizio della omologazione e non nei casi in cui il giudizio si interrompa in una fase anteriore (Cass civ 19-3-2012 n 4304)

La disciplina in tema di inammissibilità della proposta di con-

M

cordato preventivo all'art 162 L.F prevede che, se all'esito della verifica, il Tribunale riscontra l'insussistenza dei presupposti di cui all'art 160 commi primo e secondo e 161, sentito il debitore, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara inammissibile la proposta di concordato.

In tali ipotesi il Tribunale, su istanza dei creditori o del PM, se sussistono i presupposti di legge dichiara il fallimento ed avverso la sentenza dichiarativa di fallimento ex art 18 Lf è proponibile reclamo con il quale possono essere proposte anche questioni relative all'ammissibilità della proposta di concordato.

Il provvedimento non è invece impugnabile nel caso in cui alla inammissibilità della proposta non faccia seguito la dichiarazione di fallimento, trattandosi di decisione priva di contenuto intrinsecamente decisorio, attesa la proponibilità di una nuova proposta di concordato (Cass. Civ 2-4-2010 N 8186.).

L'art 173 LF nulla stabilisce nell'ipotesi in cui si provveda alla revoca della procedura di concordato preventivo normalmente in una fase intermedia tra l'ammissione della procedura e la sua omologazione, a cui non faccia seguito il fallimento della società.

Così inquadrata la fattispecie in esame nell'ambito della normativa fallimentare rileva il Collegio che la giurisprudenza di legittimità, già pronunciata in tema di inammissibilità della proposta ex art 162 LF, si è di recente pronunciata nell'ambito specifico della revoca della proposta di concordato preventivo ex art 173 LF ed ha affermato il principio di diritto secondo il quale " la revoca dell'ammissione del concordato preventivo non è impugnabile con reclamo, in analogia a quanto previsto dall'art 162 secondo comma e 179 primo comma, l.fall.

M

rispettivamente in caso di mancata approvazione del concordato da parte dei creditori – e non può essere impugnata neppure con ricorso straordinario per cassazione ex art 11 Cost. quando non abbia carattere decisorio e cioè non sia fondata sull'insussistenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura o sul difetto di giurisdizione; al di fuori di tali ipotesi, infatti, la decisorietà è acquisita soltanto con la dichiarazione di fallimento, in difetto della quale il debitore non può proporre nuova domanda di concordato" (cass.civ 8.5.2014-2014 n 9998).

Nel caso in esame la revoca del concordato non è stata determinata da ragioni tali da escludere la proposizione di una nuova proposta di concordato preventivo per cui il provvedimento impugnato non presenta i caratteri della definitività e decisorietà e come tale non è suscettibile di impugnazione, in conformità all'orientamento giurisprudenziale sopra citato a cui si ritiene di aderire in quanto pienamente condivisibile.

Per quanto detto il reclamo proposto da _____ srl avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 6-8-2014 deve essere dichiarato inammissibile.

Le spese processuali del presente giudizio restano a carico della reclamante, oltre all'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art 13 Tu n 115/2002 come modificato dalla legge 228/2012;

PQM

Dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto da _____ srl avverso il decreto del Tribunale di Forlì del 6-8-2014



Le spese processuali del grado restano a carico della reclamante, oltre all'importo dovuto a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art 13 TU n 115/2002, come modificato dalla legge 228/2012.

Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte d'Appello, in data 4-11-2014;

Il Consigliere est

Dott. Emilia Salyatore

Emilia Salyatore

IL Presidente

dott. Giuseppe Colonna

Giuseppe Colonna

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lorella Soldati



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Lorella Soldati

IL CASO.it